

Come determinare l'effetto

Confronto tra due periodi

Il calcolo dell'impatto delle variazioni nel contratto di agenzia si risolve in una proporzione:
 $t1 : t2 = 100 : x$
L'agente è chiamato a confrontare il totale (effettivo) delle provvigioni percepite

nell'anno civile che precede la variazione (t1) con il totale (teorico) delle stesse provvigioni, come se la variazione fosse all'epoca stata già applicabile (t2). La proporzione fra i due termini in centesimi dà il risultato del valore percentuale della variazione (x).

Il calcolo dell'impatto è basato sugli incassi dell'anno precedente

Le indicazioni dei giudici

Le nuove condizioni vanno applicate ai risultati dell'esercizio passato

Nonostante il testo della disciplina collettiva sembri di facile applicazione, le modalità di calcolo dell'effettiva entità delle variazioni unilaterali nei contratti di agenzia generano nella prassi non pochi dubbi interpretativi, solo in minima parte risolti dalle scarse pronunce giurisprudenziali sul punto.

Una sentenza del Tribunale di Trento (la 16 del 30 gennaio 2024) fornisce tuttavia alcuni spunti. La decisione ricorda infatti come l'entità della modifica unilaterale vada determinata con riferimento all'anno civile (1° gennaio- 31 dicembre) precedente la variazione e, in particolare, applicando le nuove condizioni contrattuali ai risultati dell'anno passato.

Anche la Corte d'appello di Brescia (sentenza 324 del 12 gennaio 2024) ha avuto modo di precisare come la norma convenzionale metta in correlazione le variazioni del mandato con l'incidenza che la perdita di un determinato cliente o di una certa zona comporta sull'ammontare delle provvigioni maturate dall'agente nell'anno precedente la variazione.

Un'ulteriore pronuncia di merito del Tribunale di Vicenza (la 52 del 3 gennaio 2018) ha inoltre chiarito come per comprendere l'entità dell'incidenza delle variazioni unilaterali messe in atto dalla preponente, l'agente è chiamato ad adottare un criterio prognostico. Quest'ultimo dovrà infatti valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla modifica delle condizioni contrattuali ex ante, e cioè sulla base dei dati a sua disposizione nell'anno precedente.

In buona sostanza, l'agente dovrà prendere come riferimento le provvigioni complessivamente maturate nell'anno civile precedente e valutare come queste ulti-

me si sarebbero modificate per effetto della variazione unilaterale del contenuto economico del rapporto di agenzia (in termini di prodotti, clienti, zona o misura delle provvigioni) realizzata dalla preponente. Solo allora si potrà verificare se la variazione è, in base alle regole degli accordi economici collettivi, tale da legittimare il recesso dell'agente.

Alla luce delle indicazioni degli accordi economici collettivi e della giurisprudenza, è possibile concludere che il calcolo dell'impatto delle variazioni si risolva in una proporzione, come si legge nell'esempio riportato nella scheda.

L'incidenza delle variazioni è quindi il risultato di un calcolo tecnico e frutto di una valutazione prognostica "postuma", che prende come riferimento l'anno precedente alla modifica e vi applica fittiziamente la variazione, senza tenere conto dell'eventuale cattivo andamento dell'anno successivo, che potrebbe anche non dipendere dalla variazione (ma che in realtà è spesso il motivo per cui l'agente decide di lamentare la variazione eccessiva decidendo di recedere dal contratto per causa imputabile al preponente).

Giova infine ricordare che, per determinare la sussistenza di modifiche di «sensibile entità», la contrattazione collettiva richiede di effettuare la sommatoria delle variazioni di lieve e media entità in un certo lasso temporale (generalmente differenziato a seconda della tipologia di mandato agenziale).

Inoltre, sempre ai fini della sommatoria, il Tribunale di Napoli (sentenza 1335 del 28 febbraio 2023) ha chiarito come appaia equo considerare unitariamente non solo le determinazioni che incidono negativamente sulle provvigioni dell'agente ma anche quelle che hanno un impatto positivo, che potrebbero dunque controbilanciare le variazioni negative.